

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

recante modifica dell'atto del Consiglio che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol

(2007/673/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

Articolo 1

L'atto del Consiglio (1999/C 26/01) che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol è modificato come segue:

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia,

1) all'articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il progetto elaborato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

«Dopo la ricezione, viene determinato quanto prima in che misura i dati sono inclusi in un archivio specifico.»;

considerando quanto segue:

2) l'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

(1) La convenzione Europol disciplina nel titolo III gli archivi di lavoro per fini di analisi; a tale titolo erano state apportate modifiche dal protocollo stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione Europol; modifiche sono state apportate, in particolare, agli articoli 10, 12, 16 e 21 della convenzione Europol, che costituiscono il quadro per la costituzione degli archivi di analisi, come pure per il rilevamento, il trattamento, l'uso e la cancellazione dei dati personali in essi contenuti.

«3. Le decisioni di cui al presente articolo, incluse le successive modifiche, sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 12 della convenzione Europol.»;

(2) Per gli archivi di lavoro per fini di analisi sono state adottate norme di esecuzione con atto del Consiglio (1999/C 26/01) del 3 novembre 1998 che adotta le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol ⁽³⁾. Tali norme devono essere modificate a seguito delle modifiche apportate da detto protocollo alla convenzione Europol. L'atto dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

3) l'articolo 7 è modificato come segue:

(3) Previa consultazione dell'autorità di controllo comune,

a) il paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«L'esame della necessità di proseguire un archivio di lavoro per fini di analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol è eseguito da coloro che partecipano all'analisi. Sulla base di tale esame, il direttore decide in merito alla prosecuzione o alla chiusura dell'archivio e ne informa il consiglio di amministrazione.»;

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ Parere del 4 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 1. Atto modificato da ultimo dall'atto del Consiglio del 19 dicembre 2002 che modifica lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (GU C 24 del 31.1.2003, pag. 1).

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conservazione dei dati di carattere personale non può durare più di quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 4, della convenzione Europol. Se, in ragione della prosecuzione dell'archivio di analisi, i dati relativi ad una persona di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, sono conservati in un archivio per più di cinque anni, l'autorità di controllo comune ne è informata.»;

4) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 il primo comma è soppresso e il testo del secondo comma è preceduto dal numero «2»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di analisi e la diffusione dei risultati dell'analisi possono aver inizio immediatamente dopo la costituzione dell'archivio di analisi in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione Europol. Se il consiglio di amministrazione impartisce istruzioni al direttore dell'Europol per la modifica di una decisione costitutiva di un archivio o per chiudere il suddetto archivio, i dati che non possono essere inclusi nell'archivio o, qualora l'archivio debba essere chiuso, tutti i dati in esso contenuti sono cancellati immediatamente.»;

5) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

I partecipanti al progetto di analisi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Europol possono richiamare dati soltanto dopo aver ricevuto dall'Europol un'apposita autorizzazione e dopo aver ricevuto una formazione sui loro obblighi specifici nell'ambito del quadro giuridico dell'Europol.»;

6) all'articolo 15 i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO
